

OGGETTO: COMUNITA' ALLOGGIO VIA PURICELLI GUERRA - CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Progetti e Attività Sociali;

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata bozza di convenzione;
- 2) di concedere in uso l'immobile di via Puricelli Guerra 24, per nove anni, alla Cooperativa Sociale "La Grande Casa" a r.l. perché organizzi e gestisca una Comunità Alloggio per minori;
- 3) di introitare la somma di € 500,00 al Tit. 3 Cat. 2 Ris. 276 Cap. 401 "Concessioni d'uso" Bilancio 2004, acc. ;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs 267 del 18.8.2000.

RELAZIONE

Premesso che:

- Il Comune di Sesto S. Giovanni è proprietario di una struttura sita in via Puricelli Guerra 24, adibita a comunità alloggio per minori;
- La gestione della Comunità è attualmente affidata alla Cooperativa Sociale "La Grande Casa" a r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni viale Marelli 19/4;
- La Cooperativa Sociale "La Grande Casa" a r.l. con nota del 16/02/2004, prot. n. 1/04 si impegna ad eseguire sia la manutenzione dell'immobile sia delle migliorie a proprie spese e di conseguenza ad accettare in comodato d'uso l'immobile stesso;

si propone di affidare i locali della comunità, in comodato per nove anni, alla Cooperativa Sociale "la Grande Casa" a r.l., salvaguardando l'uso dell'immobile che deve rimanere "Comunità Alloggio per Minori", applicando un canone di € 500,00 annui, come da bozza di convenzione allegata e di affidare alla Cooperativa Sociale "la

Grande Casa" a r.l l'ordinaria manutenzione dell'immobile e le migliorie che la stessa si è resa disponibile ad effettuare a proprio onere e spesa.

Sesto S. Giovanni, 20.02.2004

Il Direttore
Dott. Guido Bozzini

BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA SOCIALE "LA GRANDE CASA" A R.L. E IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI VIA PURICELLI GUERRA 24, ADIBITO A COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di

In Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n.20, nell'ufficio di Segreteria presso il Palazzo Comunale

Avanti a me dr. Antonino Princiotta, Segretario Generale,

Sono comparsi i signori:

- Bozzini dr. Guido nato a Piacenza il 4.08.1947, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n.20, dirigente, che interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI con sede in Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n.20, cod. fiscale 02253930156, partita IVA 00732210968 (in seguito denominato Comune o Ente Concedente), nella sua qualità di Direttore del Settore Progetti e Attività Sociali, autorizzato alla stipula dei contratti in forza della qualifica rivestita;
- Liviana Marelli, nata a Milano il 14.11.49, codice fiscale MRLLVN49S54F205K, domiciliata per la carica che ricopre in Sesto S. Giovanni, via Pisa 439, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE "LA GRANDE CASA" a r.l., con sede legale in Sesto San Giovanni, via Pisa 439, codice fiscale n. 07501030154 e partita IVA n. 00861210961, iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sez. A fg. N. 49, presso il Tribunale di Monza al n. 38917, alla C.C.I.A.A. Milano al n. 1165687 (in seguito denominata "Cooperativa");
- Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta l'espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni d'accordo tra loro e con il mio consenso, premettono quanto segue:
 - il Comune di Sesto San Giovanni è proprietario di un appartamento e relative pertinenze sito nello stesso Comune in Via Puricelli Guerra 24, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio con il mappale originariamente adibito a "Comunità alloggio per minori"

- le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del Dirigente autorizzato, in esecuzione alla Decisione della Giunta Comunale del , concede in uso alla Cooperativa che, come sopra rappresentata, dichiara di accettare il seguente immobile:

-in Comune di Sesto San Giovanni, Via Puricelli Guerra 24, una unità immobiliare distinta nel Catasto Fabbricati come segue: foglio , mappale

Quanto sopra è graficamente rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera a).

ART. 2) La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) da oggi.

In caso di mancato rinnovo della concessione, la Cooperativa manterrà la gestione alle condizioni in atto finché l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto altrimenti e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3) La Concessione è fatta e accettata affinché la Cooperativa organizzi e gestisca un servizio di accoglienza/alloggio, comunità residenziale per minori.

ART. 4) In particolare la Parte Concessionaria formalmente si obbliga:

- a) a perseguire, nel periodo di durata della presente concessione, la finalità di gestione di Comunità alloggio per minori nel pieno rispetto di tutte le normative statali, regionali e comunali;
- b) ad accogliere ospiti secondo quanto stabilito con successiva e specifica convenzione, praticando all'Amministrazione Comunale tariffe contenute rispetto alle tariffe offerte dal mercato;
- c) ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'immobile e migliorie allo stesso, accollandosi tutti gli oneri, alla fornitura di arredi e attrezzature, ad esclusione della fornitura di acqua calda per il riscaldamento che rimarrà a carico dell'Amministrazione Comunale;
- d) ad accogliere gli ospiti secondo quanto stabilito dalla convenzione sopra indicata;
- e) ad inviare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sull'attività svolta nella Comunità

ART. 5) Il canone per la concessione in uso dello stabile è stabilito in € 500,00 (cinquecento) all'anno, da corrispondersi anticipatamente dalla Cooperativa entro il 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione del presente anno, con scadenza al 30 marzo 2004.

ART. 6) Tutti gli oneri assicurativi relativi all'utilizzazione dell'immobile e alle attività in esso realizzate saranno a carico della Cooperativa, quelli relativi all'edificio resteranno a carico del Comune in quanto proprietario.

ART. 7) In caso di gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione alla Cooperativa con lettera raccomandata con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo. In caso di recesso anticipato da parte del Comune rispetto alla scadenza, nulla sarà dovuto alla Cooperativa per gli oneri manutentivi.

ART. 8) Interventi migliorativi sulle strutture e sugli impianti oltre quelli manutentivi potranno essere realizzati dalla Cooperativa solo previo parere tecnico positivo da parte dell'Amministrazione Comunale e comunque non costituiranno titolo per un indennizzo o rimborso a favore di Parte Concessionaria allo scadere della concessione.

ART. 9) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'edificio comunale e nel rispetto delle finalità di accoglienza.

ART. 10) La Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dell'Amministrazione Comunale la regolamentazione interna della Comunità/alloggio e ogni successiva variazione della stessa.

ART. 11) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni previste nella presente convenzione, la Parte Concessionaria si obbliga a presentare entro 30 giorni una cauzione di € 2.000,00 (duemila) mediante Titoli di Stato o Polizza Fidejussoria da depositarsi presso la Tesoreria Comunale.

ART. 12) Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione, è stabilita la competenza del Foro di Monza.

ART. 13) Tutte le spese e imposte del presente atto e conseguenti sono a carico della Parte Concessionaria.

Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella (Atti documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

ART. 14)Vengono allegati alla presente i seguenti documenti:

- planimetria alloggio
- estratto mappa

Del presente atto io Segretario Generale ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti stesse.

Questo atto scritto a macchina da persone di mia fiducia e da me completato a mano, consta di fogli di cui occupa intere facciate e fin qui della

IL DIRETTORE

dott Guido Bozzini

LA PARTE CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO GENERALE